

WHISTLEBLOWING

PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI ATTI CORRUTIVI

In allegato al Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing (WB).

L'art. 1 comma 5 della Legge n. 179/2017 dispone che, in base alle linee guida di ANAC, le procedure per il WB debbano avere caratteristiche precise. In particolare "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

Si precisa che la stessa L. 179/2017 all'art. 2 tratta le segnalazioni di illeciti e violazioni del Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, definendo anche in questo caso le caratteristiche delle segnalazioni, che nel caso specifico sono riportate all'interno del Modello adottato da Envipark, cui si rimanda per il dettaglio. **ENVIRONMENT PARK**, ad integrazione delle procedure in essere rappresentate nel Modello 231/2001, ha aderito al progetto [WhistleblowingPA](#) di [Transparency International Italia](#) e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

COME E DOVE FARE LE SEGNALAZIONI

1. CANALI DI SEGNALAZIONE:

- a) Attraverso la piattaforma WhistleblowingPA accessibile dalla sezione amministrazione trasparente del sito di WEB di Envipark [Qui di seguito il Link <https://www.envipark.com/chiamo/amministrazione-trasparente/whistleblowing/>] [NB: *nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimento*]. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.
- b) Presso la sede della società in busta chiusa e sigillata e recante sulla busta la destinazione al RPCT

I canali qui elencati si possono ritenere alternativi tra loro e comunque validi. Indipendentemente dal canale di segnalazione scelto, la tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

2. SOGGETTI SEGNALANTI:

- Il personale dell'organizzazione, in cui sono ricompresi tutti: i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, gli stagisti e tirocinanti;
- Gli amministratori e i membri degli organi sociali;
- Terze parti non dipendenti, in cui sono ricompresi collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione, quali intermediari ed agenti, terzi fornitori di prodotti o servizi;
- Altre terze parti interessate.

Indipendentemente dal soggetto segnalante la tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

3. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE: la segnalazione è ricevuta dal:

- L'RPCT;
- L'ANAC stessa nel caso la segnalazione riguardi direttamente l'RPCT.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE. Si tratta di tutte le condotte illecite di cui all'art. 3 punto A della Det. n. 6 del 28 aprile 2015 ANAC (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) e s.m. e i., ovvero:

- I delitti di cui al Titolo II, Capo I del codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, ...);
- tutte quelle situazioni in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e, quindi, tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- E, più in generale, altri fatti o comportamenti che possono integrare illeciti, irregolarità a danno dell'interesse pubblico e dell'azienda privata;

Non saranno meritevoli di segnalazione:

- Le mere voci o i "sentito dire";
- Le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.

- Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda (NB: La segnalazione può essere fatta in forma anonima usando la piattaforma WhistleblowingPA);
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

E' opportuno che le segnalazioni contengano tutti gli elementi utili per la ricostruzione del fatto e per il successivo accertamento della fondatezza di quanto segnalato.

6. POSSIBILE ANONIMATO DELLA SEGNALAZIONE.

Al fine di favorire l'emersione di segnalazioni, Envipark annovera la possibilità di verificare anche le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di

identificare il loro autore. In questo caso la segnalazione può essere fatta tramite la piattaforma WhistleblowingPA, sempre se sufficientemente circostanziata.

7. LE TUTELE.

Envipark garantisce che non venga operata alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni all' RPCT e di quest'ultimo.

L'identità del segnalante non sarà in alcun modo e in nessuna circostanza rivelata, se non nei casi previsti dall'art.54bis, comma 3, d.lgs. 165/2001 (*L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità*).

La piattaforma WhistleblowingPA, infatti, opera in modo tale che l'identità del segnalante non sia comunicata neppure all' RPCT se il suo nominativo non è inserito all'interno del messaggio. L'RPCT garantisce di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Le tutele indicate non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con le segnalazioni o le denunce compiute ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Tutte le segnalazioni ricevute sono raccolte, progressivamente numerate e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo all'RPCT,

Le segnalazioni a mezzo posta sono immediatamente protocollate e le buste sono consegnate all'RPCT ancora sigillate. L'RPCT è immediatamente informato dell'arrivo della busta contenente la segnalazione.

Le segnalazioni e i documenti istruttori sono conservati, in formato elettronico e cartaceo, fino al termine della prescrizione dell'illecito oggetto della segnalazione, ovvero fino al termine del procedimento interno, ovvero avanti l'ANAC, la Corte dei Conti o l'Autorità Giudiziaria, se maggiori. Gli archivi sono organizzati in modo da assicurare l'anonimizzazione delle segnalazioni. La tenuta degli archivi rispetta le disposizioni previste dalle policy aziendali in materia di tutela dei dati personali considerati a maggior rischio.

L'RPCT opera in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

E' dovere dell'RPCT valutare, anche mediante richieste di informazioni al segnalante, le segnalazioni pervenute, confrontandosi e avvalendosi anche di altri organi interni fra cui l'O.d.V.

e compiere gli approfondimenti del caso, al fine di proporre le eventuali azioni di intervento, di norma entro sessanta giorni dalla segnalazione. Nello specifico valuta:

- (a) se la segnalazione è manifestamente infondata, ovvero non ha elementi per procedere ad ulteriori approfondimenti, archivia la segnalazione, informandone il segnalante, con modalità tali da assicurarne la riservatezza;
- (b) se la segnalazione non è manifestamente infondata ed ha elementi sufficienti:
 - procede ad ulteriori approfondimenti istruttori, per un tempo non superiore a 90 giorni dalla data della segnalazione;
 - trasmette al D.G. e/o all'A.D. e/o al Presidente e/o ai Sindaci, un'informativa completa sui fatti, con l'indicazione degli elementi a sostegno raccolti ed eventuali suggerimenti di azioni disciplinari da intraprendere. L'informativa dovrà essere redatta e trasmessa con modalità tali da assicurare la riservatezza del segnalante;
 - se il fatto segnalato riguarda il DG o un Amministratore, l'informativa è rivolta agli Amministratori e ai Sindaci per le determinazioni del caso, sempre con modalità tali da assicurare la riservatezza del segnalante.

L' RPCT compie le segnalazioni all'A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria e/o alla Corte dei Conti dei casi previsti dalle leggi o dai provvedimenti dell'A.N.A.C.

9. LE SANZIONI:

Qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni all'RPCT (o di quest'ultimo), è punita a mente del codice disciplinare, con la sanzione più grave consentita dalle leggi e dal contratto applicabile (per gli amministratori e i dirigenti essa è giusta causa di revoca).

Nei confronti degli autori di condotte illecite o vietate trovano applicazione le sanzioni previste dal codice disciplinare della società, fermo quanto previsto dalla legge.